

IT  
E-003780/2021  
Risposta di Didier Reynders  
a nome della Commissione europea  
(20.10.2021)

Il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al certificato COVID digitale dell'UE<sup>1</sup> si basa sull'articolo 21, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e mira ad agevolare il diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE.

Per garantire che anche le persone non vaccinate possano godere del diritto alla libera circolazione, il regolamento istituisce un quadro a livello europeo per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati relativi non solo alla vaccinazione, ma anche ai test e alla guarigione dalla COVID-19. Esso afferma chiaramente che la vaccinazione non costituisce una condizione preliminare per l'esercizio del diritto alla libera circolazione.

L'uso nazionale dei certificati COVID-19 per scopi diversi dall'agevolazione della libera circolazione all'interno dell'UE non rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato COVID digitale dell'UE a fini nazionali, ma sono tenuti a prevedere una base giuridica nel diritto nazionale che rispetti, tra l'altro, i requisiti in materia di protezione dei dati.

Nel caso in cui uno Stato membro istituisca un sistema nazionale di certificati COVID-19 a fini interni, esso dovrebbe garantire che anche il certificato COVID digitale dell'UE sia accettato in tale contesto. In questo modo, i viaggiatori che si recano in un altro Stato membro non devono ricevere un certificato nazionale supplementare per la COVID-19 per avere accesso, ad esempio, a bar o ristoranti.

Per contribuire a garantire che tutti i cittadini possano usufruire di test a costi accessibili, la Commissione ha messo a disposizione degli Stati membri 100 milioni di EUR per test che soddisfino i requisiti per il rilascio del certificato COVID digitale dell'UE. Tuttavia, è importante notare che le decisioni relative alla determinazione dei prezzi dei test rientrano nell'ambito di competenza degli Stati membri.

---

<sup>1</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0953&from=EN>